



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani



NEWS N. 31/2026 - COMUNICAZIONI

SOMMARIO:

1. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E NORMATIVA DI SETTORE, CIRCOLARI MINISTERIALI
2. NOTE AIFA
3. CORSI, EVENTI E MASTER IN SCADENZA
4. NOTIZIE DALL'ENPAF
5. ALTRE INFORMAZIONI

1. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E NORMATIVA DI SETTORE, CIRCOLARI MINISTERIALI

➤ **Ministero della Salute: Infezione da virus Andes (ANDV). Indicazioni per la valutazione e gestione dei casi sospetti, probabili e confermati in particolare legati al focolaio a bordo della MV Hondius.**

Nel far seguito alla precedente [nota ordinistica prot. n. 202601349 del 13 maggio 2026](#), si trasmette la nota del Ministero della salute prot. 0003680-15/05/2026-DPRES-MDS-P ([clicca qui](#)), contenente indicazioni tecnico-operative per la gestione di eventuali casi di virus Andes che, allo stato attuale, non risultano registrati sul territorio nazionale.

Sebbene il contenuto sia primariamente indirizzato alle Regioni ed al personale medico, il Dicastero ha ritenuto fondamentale dividerne i punti chiave anche con altre professioni sanitarie, tra cui quella dei farmacisti.

➤ **Ministero della Salute: Nota informativa in merito alla vendita di sostanze e associazioni di sostanze - riassorbibili e non riassorbibili - destinate ad essere utilizzate come filler iniettabili a uso professionale.**

Si trasmette la nota informativa del Ministero della salute prot. 0041297-12/05/2026-DGDMF-MDS-P ([clicca qui](#)), inerente alla vendita di sostanze e associazioni di sostanze - riassorbibili e non riassorbibili - destinate ad essere utilizzate come filler iniettabili a uso professionale.

Nel rinviare alla lettura integrale del documento per ogni opportuno approfondimento, si riportano di seguito i principali contenuti.

I filler rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici.

Nello specifico, sono dispositivi iniettabili che presuppongono un atto medico e non sono destinati all'autosomministrazione.

Ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento, un dispositivo può essere immesso sul mercato e messo in servizio esclusivamente qualora sia conforme ai requisiti generali di sicurezza e prestazione e sia fornito e utilizzato nel rispetto della destinazione d'uso indicata dal fabbricante.

In base all'art. 14 del Regolamento (UE) 2017/745, i distributori – inclusi farmacie e parafarmacie, anche operanti mediante commercio elettronico – sono tenuti a verificare che i dispositivi siano forniti nel rispetto delle condizioni stabilite dal fabbricante, incluse quelle relative agli utilizzatori previsti.

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con nota dell'8 settembre 2023, ha evidenziato i rischi per la salute pubblica connessi a un impiego non conforme dei filler, ribadendo che i **trattamenti di medicina estetica devono essere somministrati esclusivamente da medici abilitati con specifiche competenze professionali.**

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, **le farmacie, le parafarmacie e qualsiasi altro soggetto operante nella distribuzione, ivi inclusi gli operatori del commercio elettronico, sono tenuti ad assicurare che la vendita di tali prodotti sia riservata a soggetti in possesso delle necessarie competenze professionali.**

*** **

➤ **Sentenza TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 01008/2026: non è obbligatoria la notifica ai singoli titolari del provvedimento di rideterminazione delle sedi farmaceutiche - i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio comunale.**

Si informa che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), con sentenza n. 01008/2026, pubblicata il 30 marzo 2026 ([clicca qui](#)), ha esaminato la legittimità degli adempimenti amministrativi inerenti alla ripermetrazione delle sedi farmaceutiche.

La sentenza, in particolare, trae origine dal ricorso proposto da una farmacia contro il Comune di Vittoria, per l'annullamento dei provvedimenti comunali relativi alla ripermetrazione dell'area assegnata alla sede farmaceutica n. 16, originariamente stabilita nel 2012.

Con motivi aggiunti, la medesima società ha impugnato anche la Delibera del Commissario ad acta n. 2/2024, concernente la revisione biennale della pianta organica al 31.12.2022, nella parte in cui confermava la nuova perimetrazione della sede farmaceutica n. 16.

La ricorrente, nello specifico, ha sostenuto, a propria difesa, la tardività della conoscenza deliberazione del Commissario *ad acta* (avvenuta solo tramite deposito in giudizio nel 2025) ed ha rivendicato il diritto a una notifica individuale del provvedimento.

Il Comune e le altre controinteressate, invece, hanno eccepito l'irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, poiché la delibera era stata regolarmente pubblicata all'albo pretorio dal 16 al 30 dicembre 2024, facendo decorrere da tale data i termini per l'impugnazione.

Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha dichiarato improcedibile il ricorso originario poiché superato dalla successiva delibera del Commissario ad acta, che ha assorbito e confermato la perimetrazione della sede n. 16, come già determinata con le deliberazioni di Giunta comunale impugnate con il ricorso introduttivo.

Il ricorso per motivi aggiunti, inoltre, è stato dichiarato irricevibile, in coerenza con le relative eccezioni di parte, per essere stato notificato il 22 novembre 2025, oltre il termine decadenziale, decorrente dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale, intervenuta dal 16 al 30 dicembre 2024.

Per il Tribunale la tesi della farmacia ricorrente, la quale sosteneva che il termine per presentare il ricorso dovesse decorrere da una notifica individuale e non dalla semplice pubblicazione dell'atto all'albo pretorio, è contraria ad un consolidato orientamento dei giudici amministrativi, secondo il quale *“la rideterminazione delle piazze farmaceutiche – essendo atto di pianificazione generale – non comporta un obbligo di notifica individuale del provvedimento alle farmacie interessate dalla modifica territoriale (TAR Liguria, Sez. II, 2 maggio 2005, n. 574)”*.

Per il Giudice di prime cure, infine, è poco credibile che un operatore del settore possa non aver avuto tempestiva conoscenza di una nuova perimetrazione che riguarda direttamente la propria area di attività, quando questa è stata disposta con delibera ufficiale.

➤ **CIPESS delibere 29.1.2026 Fondo sanitario nazionale 2025 – assegnazione risorse per obiettivi Piano sanitario nazionale e riparto risorse vincolate alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni erogate dalle farmacie**

Si fa seguito alla [News n. 23/2026 del 22 aprile 2026](#), per segnalare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di due distinte delibere CIPESS concernenti, rispettivamente, l'assegnazione alle Regioni delle risorse per gli obiettivi del Piano sanitario nazionale (delibera 5/2026 – [clicca qui](#)) e il riparto delle risorse vincolate alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni erogate dalle farmacie con oneri a carico SSN (delibera 6/2026 – [clicca qui](#)).

Per quanto riguarda l'articolazione delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2025 (delibera 5/2026) si segnala l'accantonamento di:

– euro 4.000.000, ai sensi dell'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», al finanziamento di quanto disposto dall'art. 1, comma 551, della medesima legge in ordine all'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore ad euro 150.000;

– euro 25.300.000, ai sensi dell'art. 1, comma 406-bis e 406-ter, della legge n. 205 del 2017, per il finanziamento della sperimentazione della remunerazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale per l'annualità 2025 previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 30 ottobre 2009, n. 153.

Per quanto riguarda il riparto tra le Regioni, si segnala che la suddetta somma di euro 25.300.000 è ripartita tra le regioni ordinarie e la Regione Siciliana come segue (delibera 6/2026):

REGIONI	Quota accesso al SSN 2024	ASSEGNAZIONI
PIEMONTE	7,32%	2.075.326
LOMBARDIA	16,77%	4.755.740
VENETO	8,21%	2.327.931
LIGURIA	2,64%	749.781
EMILIA ROMAGNA	7,53%	2.135.734
TOSCANA	6,30%	1.785.48
UMBRIA	1,48%	418.550
MARCHE	2,54%	721.100
LAZIO	9,63%	2.730.516
ABRUZZO	2,18%	616.949
MOLISE	0,50%	142.579
CAMPANIA	9,31%	2.640.676
PUGLIA	6,64%	1.882.334
BASILICATA	0,92%	260.088
CALABRIA	3,13%	886.925
SICILIA *	4,13%	1.170.284
TOTALE	89,23%	25.300.000

(*) Per la Regione Siciliana è stata operata la prevista ritenuta di legge del 49,11 per cento della propria quota spettante, pertanto, all'importo indicato in tabella dovrà essere aggiunto l'importo annuo di 1.129.351 euro finanziato con risorse regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 830, della legge n. 296 del 2006.

2. NOTE AIFA

➤ **Determinazioni AIFA n. 164/2026 e n.142/2026 in merito alla riclassificazione del medicinale per uso umano Cevedalo (donepezil/memantina) e all'aggiornamento del Piano terapeutico (PT) AIFA per i farmaci in Nota AIFA 85. Centri autorizzati dalla Regione alla prescrizione e modalità di erogazione.**

Si informa che con [nota prot. n. 0269252/2026 del 13/5/2026](#) il Dipartimento Salute e Benessere Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa della Regione Puglia ha comunicato che sono stati aggiornati i Centri autorizzati alla prescrizione dei medicinali ad uso umano a base dei p.a. Donepezil, Galantemina, memantina e Rivastigmina per il trattamento della malattia di Alzheimer.

L'aggiornamento si è reso necessario in applicazione della [Determinazione AIFA n. 164 del 9 febbraio 2026](#) (pubblicata in [Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16.02.2026](#)), che ha disposto la riclassificazione del medicinale per uso umano **Cevedalo (donepezil/memantina)** per la seguente indicazione terapeutica:

- *indicato come terapia sostitutiva per il trattamento sintomatico della malattia di Alzheimer da moderata a severa in pazienti adulti già adeguatamente controllati con donepezil e memantina somministrati contemporaneamente alle stesse dosi dell'associazione.*

Tale medicinale è:

- classificato ai fini della rimborsabilità A;
- soggetto a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;
- soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – neurologo, psichiatra, geriatra (RRL);
- soggetto a Piano Terapeutico AIFA per la prescrizione dei farmaci nota 85 per il trattamento della malattia di Alzheimer, di cui alla [Determinazione AIFA n. 142/2026](#), allegato alla presente e in corso di aggiornamento sul sistema informativo regionale Edotto.

Il farmaco di cui sopra **è stato inserito nel Prontuario Terapeutico Regionale (PTR)**, come da provvedimento dirigenziale N. 00027 del 11/05/2026 (versione aggiornata del PTR 49.0).

Si rinvia alla lettura integrale della [nota regionale prot. n. 0269252/2026 del 13/5/2026](#) per gli ulteriori dettagli.

*** **

➤ **Nota AIFA procedure per supportare i pazienti in caso di carenza o indisponibilità di un medicinale – Contatti riservati alle farmacie**

Con riferimento alle procedure da seguire per supportare i pazienti in caso di carenza o indisponibilità di un medicinale, si richiama l'attenzione sul carattere riservato (ai farmacisti) degli **elenchi dei contatti per l'attivazione dei servizi di SOS** ([clicca qui](#)).

Tali elenchi sono stati condivisi dall'AIFA tramite *permanent link*, non visibili dal pubblico, presenti sul portale dell'Agenzia. Nel ribadire che i suddetti elenchi sono destinati ai farmacisti e non devono essere diffusi su spazi accessibili ai non iscritti, si rammenta che l'AIFA, per i pazienti, ha predisposto altri strumenti di comunicazione e informazione, sempre con l'obiettivo di ottimizzare l'accesso ai farmaci carenti e valorizzare il prezioso ruolo dei professionisti sanitari sul territorio. A tale proposito, si rammenta che sul sito dell'AIFA è ancora reperibile il libretto "NON SI TROVA" ([clicca qui](#)).

La precisazione si rende necessaria poiché, a seguito di alcune verifiche effettuate dall'AIFA, è emerso che documenti contenenti tali link risultano essere stati pubblicati su spazi web pubblicamente accessibili (siti internet, aree download o comunicazioni aperte al pubblico, note pubbliche tuttora accessibili e reperibili via Google), in difformità rispetto alle indicazioni fornite dall'Agenzia.

Si chiede pertanto di voler adottare tutte le opportune cautele affinché:

- **i file e i link relativi ai contatti SOS non siano oggetto di pubblicazione su siti web pubblici, né direttamente né tramite documenti liberamente scaricabili;**

– la loro diffusione avvenga unicamente tramite canali riservati e solo nei confronti dei farmacisti.

*** **

➤ **Nota AIFA Divieto di utilizzo FENTANYL Hamlen 50 mcg/ml -AIC 035693011 – lotti vari**

Si segnala che l'AIFA, con provvedimento del 30.4.2026 ([clicca qui](#)) ha disposto l'immediato divieto di utilizzo, su tutto il territorio nazionale, dei seguenti lotti del medicinale **FENTANYL-HAMLEN 50 mcg/ml SOLUZIONE INIETTABILE, AIC n. 035693011** (titolare l'Azienda Hamlen Pharma GmbH e concessionario di vendita nazionale Hamlen Pharma Srl):

n. **14PMEA** (scad. 05/2027), n. **1567HA** (scad. 11/2027), n. **14P5XA** (scad. 04/27), n. **1567EA**, n. **15AHMA** (scad. 01/28) e n. **65F035A** (scad. 01/28).

Il provvedimento è stato adottato agli esiti delle verifiche effettuate a seguito della nota pervenuta dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, concernente il ritrovamento di alcune fiale con etichettatura difforme del medicinale.

La Hamlen Pharma Srl dovrà assicurare, nel più breve tempo possibile e non oltre 48 ore dalla ricezione del provvedimento, l'invio della comunicazione di divieto d'uso a tutti i destinatari dei lotti indicati per il medicinale in esame.

Entro 5 giorni l'Azienda è altresì tenuta a fornire ad AIFA tutte le informazioni su eventuali ulteriori lotti distribuiti sul territorio italiano e interessati dalla medesima problematica.

Il Nucleo NAS di Milano è invitato a verificare l'adempimento da parte dell'Azienda delle disposizioni contenute nel presente provvedimento e, in caso contrario, a procedere al sequestro dei lotti del medicinale in esame.

3. CORSI, EVENTI E MASTER IN SCADENZA

➤ **EVENTO ECM: “L'ACCESSO ALLE TERAPIE PER LE MALATTIE RARE”, 22 GIUGNO 2026 c/o THE NICOLAUS HOTEL Via C.A. Ciasca, 27 - BARI**

Si informa che il 22 giugno p.v. alle ore 20.30 presso JR Hotels Oriente Bari, Corso Cavour n. 32, Bari, si svolgerà l'evento dal titolo:

“L'ACCESSO ALLE TERAPIE PER LE MALATTIE RARE”

L'evento, che ha ricevuto il patrocinio dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Bat, proporrà un aggiornamento sullo stato dell'arte nella diagnosi e nella gestione di diverse patologie rare, partendo dallo screening genetico neonatale, fondamentale per anticipare la diagnosi e avviare precocemente percorsi di presa in carico appropriati, e dalla complessa fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulti.

La partecipazione è gratuita e prevede il riconoscimento di n. 6 crediti ECM.

ID Evento: **327- 485484** - Posti disponibili: **100**.

Per visionare il programma [clicca qui](#)

➤ **REMINDER “LA SALUTE IN PIAZZA” - 5, 6 e 7 giugno 2026 Piazza Garibaldi, Noci – TAVOLA ROTONDA**

Facendo seguito alla [News n. 20 del 10 aprile 2026](#), si ricorda che da **venerdì 5 giugno a domenica 7 giugno** si svolgerà a **Noci** in **Piazza Garibaldi** una giornata dedicata alla prevenzione dal titolo **“LA SALUTE IN PIAZZA”**, una manifestazione nata come momento di riflessione collettiva sul valore della salute come bene di comunità.

L'iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Bat, si articola in un programma che prevede:

- **Informazione e Screening:** incontri con esperti per approfondire la conoscenza delle principali patologie e comprendere l'importanza della diagnosi precoce attraverso attività di prevenzione attiva.

- **Accesso ai Servizi:** un'area dedicata alla prenotazione di visite specialistiche, finalizzata a facilitare il contatto diretto con le strutture sanitarie del territorio.
- **Cura della Persona:** un corner esperienziale dedicato al benessere psicofisico, dove riscoprire l'importanza della cura di sé come pilastro fondamentale di uno stile di vita sano.

Nella giornata dell'evento, saranno presenti i farmacisti iscritti all'Ordine e all'Associazione Farmacisti Volontari per la Protezione Civile – Puglia, coordinati dal Presidente Dott. Michele Antuofermo, che garantiranno l'accesso gratuito ad analisi diagnostiche di prima istanza tra cui: l'elettrocardiogramma, la misurazione della pressione arteriosa, la rilevazione della glicemia e la saturazione dell'ossigeno nel sangue.

*** **

Inoltre, **sabato 6 giugno alle ore 19.30** in **Piazza Garibaldi** si svolgerà una **Tavola Rotonda** sul tema **“Scegli te stesso, scegli prevenzione e qualità di vita”** con l'intervento di illustri relatori.

Per scaricare il programma [clicca qui](#)

4. NOTIZIE DALL'ENPAF

➤ **Circolare su copertura di Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI)**

Si informa che dal 16 aprile decorre la nuova annualità assicurativa della copertura di Assistenza Sanitaria Integrativa - [ASI](#) – **garantita dall'Enpaf a tutti gli iscritti e titolari di pensione diretta tramite il Fondo Sanitario Emapi.**

Tale copertura, al pari delle altre tutele riconosciute (LTC e TCM), **con oneri ad esclusivo carico del bilancio dell'Ente**, è **attivata automaticamente** senza necessità di presentare alcuna domanda, a prescindere dell'aliquota contributiva versata, **ma a condizione della regolarità negli adempimenti contributivi.**

Nello specifico, l'Assistenza Sanitaria Integrativa è una copertura assicurativa finalizzata a tutelare l'iscritto e il pensionato diretto Enpaf in presenza di eventi sanitari di particolare gravità.

La garanzia prevede, infatti, il rimborso delle spese sanitarie sostenute in caso di **grandi interventi chirurgici, gravi eventi morbosi, prestazioni extraospedaliere di alta diagnostica e di terapia, ricoveri determinati da gravi patologie**, così come individuati dalle condizioni contrattuali vigenti.

Le prestazioni sono riconosciute secondo massimali, franchigie, limiti ed esclusioni stabiliti dalle condizioni contrattuali Emapi in vigore. Importante, inoltre, evidenziare che **non sono previsti limiti di età in ingresso e non si applicano esclusioni per le patologie pregresse.**

È bene ricordare che l'Enpaf ha attivato anche la garanzia [Pacchetto I.P. \(Invalidità Permanente\)](#) denominata **A1**, che costituisce un **ampliamento della copertura base Garanzia A**. La predetta copertura consente di ottenere, **in caso di infortunio che comporti all'assicurato un'invalidità permanente di grado superiore al 66%, un indennizzo pari al capitale assicurato di € 80.000.** La denuncia di infortunio deve essere inviata ad Emapi entro quindici giorni dall'infortunio stesso o da quando l'iscritto ne abbia la possibilità.

Ferma restando la copertura base garantita dall'Enpaf, è possibile, **su base facoltativa e individuale, estendere le coperture al nucleo familiare e incrementare le garanzie assicurative**, attivando una tra le due coperture integrative [B Smart](#) e [B Plus](#).

Le **adesioni volontarie, effettuabili fino al 15 luglio**, comportano **oneri a carico dell'interessato** e sono disciplinate dalle condizioni contrattuali Emapi, che prevedono specifici periodi di carenza, limitazioni ed esclusioni.

Sarà lo stesso Emapi a inviare agli assicurati una propria newsletter recante tutte le informazioni di dettaglio sulla copertura ASI e sulle modalità operative.

➤ **Copertura Long Term Care (LTC) – avvio nuova annualità assicurativa**

Si informa che dal **1° maggio** è iniziata la **nuova annualità assicurativa** della copertura **Long Term Care – LTC**, garantita dall'Enpaf, tramite il Fondo Sanitario Emapi, a **tutti gli iscritti e a tutti i titolari di pensione diretta**, che, al momento dell'attivazione della copertura (16 gennaio 2018), non abbiano compiuto i 70 anni di età. L'attuale partner assicurativo di Emapi è Poste Vita S.p.A., aggiudicataria di una gara europea ad evidenza pubblica.

La copertura LTC è **attivata automaticamente**, senza necessità di alcuna attività da parte dell'iscritto, con oneri integralmente a carico del bilancio dell'Enpaf, a prescindere dall'aliquota contributiva versata, ma a condizione della **regolarità negli adempimenti contributivi**.

La **Long Term Care** è una tutela assicurativa finalizzata a sostenere l'iscritto e il pensionato diretto in caso di **perdita dell'autosufficienza**, ossia qualora sopravvenga una condizione di non autonomia tale da rendere necessario un **supporto continuativo** nello svolgimento delle attività essenziali della vita quotidiana, con conseguente esigenza di assistenza a domicilio o di ricovero presso strutture dedicate.

È in stato di non autosufficienza l'assicurato che si trovi per un periodo di **tempo non inferiore a 90 giorni continuativi in uno stato tale da aver bisogno dell'assistenza** di un'altra persona per aiutarlo nello svolgimento di **almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana**. Per attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL) si intendono: lavarsi, vestirsi/svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi e spostarsi.

Inoltre, viene riconosciuto in stato di non autosufficienza, indipendentemente dal fatto che vi sia l'incapacità di svolgere almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana, l'assicurato che sia affetto anche da una **patologia nervosa o mentale dovuta a causa organica che abbia determinato la perdita delle capacità cognitive** (es. il morbo di Parkinson o di Alzheimer o altre patologie invalidanti di origine organica).

In concreto, la LTC garantisce agli assicurati che si trovino in condizioni di non autosufficienza l'erogazione di una **rendita mensile vita natural durante, pari, secondo le vigenti condizioni di polizza, a 1.350,00 euro. Come richiedere la rendita LTC**.

Si tratta, quindi, di una tutela di particolare valore sociale, in quanto mira a offrire un **sostegno economico** nei momenti di maggiore fragilità, contribuendo a fronteggiare i costi connessi all'assistenza di lungo periodo e ad alleggerire il carico che, in tali circostanze, grava spesso sulle famiglie.

Fino al 30 giugno 2026, gli assicurati potranno anche ampliare volontariamente e con oneri a proprio carico l'entità della rendita già garantita dall'Enpaf, scegliendo una tra le coperture aggiuntive. Inoltre, **è possibile estendere volontariamente la tutela anche al proprio coniuge/partner che, al momento dell'attivazione, non abbia compiuto i 70 anni di età - LTC - Adesioni volontarie e importo contributi**.

Nei prossimi giorni, anche l'Emapi trasmetterà agli assicurati LTC Enpaf una comunicazione informativa recante le indicazioni operative e i contenuti di dettaglio sulla copertura LTC.

5. ALTRE INFORMAZIONI

➤ **Associazione Nazionale Farmacisti Volontari in Protezione civile - destinazione del cinque per mille.**

Si fa seguito alle precedenti circolari in tema di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF, per comunicare che, nel rispetto della normativa vigente per l'anno 2026, ciascun contribuente potrà destinare tale quota di imposta sui redditi delle persone fisiche all'Associazione Nazionale Farmacisti Volontari in Protezione civile, per finanziarne le relative attività di interesse sociale, con particolare riguardo a quelle di soccorso e intervento in caso di calamità naturali.

Come si ricorderà, in occasione del gravissimo terremoto che colpì nel 2009 la città di L'Aquila e i comuni vicini, si costituì una rete di volontari farmacisti che intervennero prontamente per fornire ogni aiuto e assistenza agli abitanti delle località interessate dalle scosse telluriche.

Sulla base di tale importante e positiva esperienza, la FOFI, intenzionata a non disperdere tale patrimonio e garantirne la necessaria continuità, nel novembre 2009 ha promosso la costituzione di un'organizzazione che, su scala nazionale, raccogliesse la disponibilità di farmacisti volontari per interventi di protezione civile e avviasse processi di crescita culturale e professionale sui temi della solidarietà, anzitutto in occasione di eventi emergenziali.

Dopo la sua istituzione, l'Associazione Nazionale Farmacisti Volontari (sito ufficiale www.farmacistivolontari.it) ha svolto un'attività continuativa, anche di esercitazione, intervenendo in numerose calamità ed emergenze nazionali nell'ambito delle iniziative realizzate dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, i farmacisti volontari effettuano su tutto il territorio servizi di screening cardiologici e diabetici alla popolazione e svolgono lezioni nelle scuole primarie e secondarie su tematiche sanitarie.

Ad oggi l'Associazione Nazionale conta 13 sedi territoriali con un numero complessivo di circa 650 farmacisti iscritti, è provvista di 5 farmacie mobili su camper attrezzati, una tenda pneumatica e 3 pick-up presenti sul territorio italiano per fornire assistenza e medicinali alle popolazioni colpite.

Di seguito un breve riepilogo degli interventi umanitari e sanitari degli ultimi 15 anni: - alluvione Cinque Terre nel 2011; - terremoti dell'Emilia del 2012 e del Centro Italia del 2016-2017; - terremoto di Zafferana Etnea del 2018; - emergenza pandemica da Covid-19 del 2020-2022 (durante la quale i farmacisti volontari hanno somministrato i vaccini anti-Covid alla popolazione, nell'ambito della campagna vaccinale organizzata dal Commissario straordinario); - alluvioni in Emilia-Romagna e in Toscana del 2023; - emergenza nazionale a causa dei flussi migratori che stanno attraversando le rotte del Mediterraneo; - crisi umanitaria causata dal conflitto in Ucraina con la partecipazione sia alla raccolta fondi e farmaci per le popolazioni colpite dalla guerra (promossa dalla FOFI insieme a Federfarma e Fondazione Francesco Cannavò) sia di coordinamento con le Autorità per lo smistamento dei medicinali attraverso gli appositi Hub nazionali. Inoltre, da diversi anni l'Associazione partecipa alle iniziative solidaristiche svolte in collaborazione con il Banco Farmaceutico, la Croce Rossa italiana, le Misericordie e l'Ordine di Malta, nonché partecipa a tavoli tematici sulle crisi emergenziali con altre Istituzioni ed Enti.

Infine, da quest'anno l'Associazione collabora a livello Internazionale con la FIP (International Pharmaceutical Federation) promuovendo le metodiche di volontariato italiano, mettendosi in connessione con colleghi di altre nazioni al fine di poter collaborare fattivamente in caso di emergenza.

Il codice fiscale da indicare nella dichiarazione per il finanziamento all'Associazione Nazionale Farmacisti Volontari in Protezione civile è 97581250582.

➤ **Farmacopea europea 12° edizione Supplemento 12.2**

Ente	Provvedimento	Contenuto	Precisazioni
Ministero della Salute	D.M. 2.4.2026 GU n. 94 del 23-4-2026 (CLICCA QUI)	Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese , pubblicati nella Farmacopea europea 12° edizione, Supplemento 12.2 (CLICCA QUI).	I testi entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° aprile 2026 . I testi sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 123 TULS R.D. 1265/1934, pertanto, non è obbligatorio detenerne copia in farmacia. Tali testi sono posti a disposizione di qualsiasi interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della F.U.

➤ **DECRETO RIAPERTURA PROCEDURA COMPETITIVA: CESSIONE FARMACIA**

Farmacia	Oggetto	Data udienza	Riferimenti per informazioni
Sita a Gela (CL) in corso Salvatore Aldisio	Riapertura della procedura competitiva avente ad oggetto la cessione in unico lotto al miglior offerente della FARMACIA	L'udienza per l'esame e la deliberazione sull'offerta e/o per la gara tra più offerenti è fissata per il 9.6.2026, ore 10:15, presso il Tribunale di Gela Le offerte in busta chiusa dovranno essere depositate entro le ore 12.00 dell'1.6.2026 presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Gela	Commissario giudiziale dott. Maurizio Finelli indirizzo P.E.C. maurizio.finelli@pec.odcecragusa.it Per ulteriori informazioni è possibile consultare il decreto (clicca qui)

➤ **SIFO-SIFAP- Istruzione Operativa per l'allestimento di Carbamazepina 20 mg/mL sospensione orale.**

Si segnala che la Società italiana farmacisti preparatori (SIFAP) e la Società italiana di farmacia ospedaliera (SIFO) hanno reso disponibile [l'Istruzione Operativa per l'allestimento di Carbamazepina 20 mg/mL sospensione orale](#), da allestire in caso di carenza del medicinale di origine industriale.

L'allestimento del preparato deve avvenire presso il laboratorio della farmacia, nel rispetto delle Norme di Buona Preparazione.

Nel rinviare al documento per una completa disamina dei contenuti, si precisa che la carbamazepina è un principio attivo con attività antiepilettica appartenente alla famiglia delle dibenzazepine e che lo sciroppo di carbamazepina è utilizzato nelle epilessie (psicomotorie o temporali, crisi generalizzate tonico-cloniche, forme miste, crisi focali) e negli stati convulsivi dell'infanzia. Può essere utilizzato sia in mono che in politerapia. Di norma, non agisce sul piccolo male (assenze) e sugli attacchi mioclonici.

Con la nota 0035480-10/03/2026 l'AIFA ha informato dello stato di momentanea carenza del medicinale *"Tegretol 20 mg/ml sciroppo - 1 flacone in vetro da 250 ml con chiusura a prova di bambino e cucchiaino dosatore da 5 ml"* AIC 020602037: l'allestimento del preparato in questione da parte delle farmacie rappresenta, pertanto, un'efficace strategia di contrasto allo stato di carenza del medicinale.

➤ **Aggiornamento tabelle stupefacenti**

Si fa seguito alla [News n. 23/2026 del 22 aprile 2026](#) per segnalare l'aggiornamento delle tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990, disposto con D.M. 28 aprile 2026 ([clicca qui](#)).

L'aggiornamento - a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa - riguarda la Tabella I e la Tabella IV dove trovano collocazione le sostanze con potere tossicomaniaco, oggetto di abuso e come tali non commercializzabili nelle farmacie. In particolare, si segnala:

– l'inserimento nella [Tabella I](#) delle sostanze:

N-propil efenidina;
ADMB-FUBBIOCA;
delta-9-THCP-metilcarbonato;
2-formil-delta-9-THCP;
α-PiHPP

– l'inserimento nella [Tabella IV](#) del testo unico della sostanza avizafone.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Luigi D'Ambrosio Lettieri